



REPUBBLICA ITALIANA

05928 / 02

M

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

PAGAMENTO ONORARI  
PROFESSIONALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario SPADONE - Presidente -

R.G.N. 19828/99

Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -

Cron. 17328

Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -

Rep. 1343

Dott. Olindo SCETTINO - Consigliere -

Ud. 06/02/02

Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

[redacted], difeso da se stesso, domiciliato  
in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,  
giusta delega in atti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

- **ricorrente** -

Richiesta copia studio  
dal Sig. **IL SOLE 24 ORE**  
per diritti € 6,20  
il **23 APR. 2002**  
**IL CANCELLIERE**

**contro**

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA,  
CSO TRIESTE 150, presso lo studio dell'avvocato  
ROBERTO ARMANDOLA, che lo difende unitamente  
all'avvocato ANTONIO VILLANTI, giusta delega in atti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

- **controricorrente** -

Richiesta copia studio  
dal Sig. **Pi**  
per diritti € 6,20  
il **23 APR. 2002**  
**IL CANCELLIERE**


2002  
177  
avverso la sentenza n. 185/99 della Corte d'Appello di  
TRIESTE, depositata il 30/03/99;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo  
MENSITIERI;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. D. AMATI  
per diritti € 6-20  
il 24.02.02  
IL CANCELLIERE



*[Handwritten signature]*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15 ottobre 1993 Antonio Splendore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, l'avv.to [redacted] esponendo:

di aver conferito mandato al professionista nel corso del 1985 di assisterlo nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Udine ed a favore dell'Ing. [redacted] per un presunto credito di L. 5.413.105 vantato da quest'ultimo per prestazioni professionali in realtà mai commissionategli da esso attore;

che l'avv.to [redacted], nel corso di detta controversia, non soltanto aveva omesso di indicare nella copia dell'atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo notificata alla controparte la data della prima udienza proseguendo il giudizio pur nella consapevolezza di tale errore e senza informare il cliente delle conseguenze negative, ma era anche decaduto dalla prova testimoniale richiesta in corso di causa (la cui assunzione era stata delegata al Pretore di Lonigo) per aver omesso la citazione del teste ammesso dal giudice istruttore.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. B. C. H.' or similar, written diagonally on the right side of the page.



Chiedeva pertanto lo Spendore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per negligenza professionale.

Costituitosi, il Beltrame instava per il rigetto della domanda avversaria e, su sua richiesta, veniva chiamata in causa la R.A.S. che interveniva eccependo l'insussistenza di copertura assicurativa relativamente al rapporto dedotto in giudizio.

Con sentenza 29.5-14.7.97 il Tribunale adito condannava il convenuto al pagamento della somma di L.19.000.000 in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni e rigettava la domanda di garanzia avanzata dal primo nei confronti della Compagnia assicuratrice.

Proposto gravame dal soccombente il quale assumeva altresì che in ogni caso andavano detratti, in via di compensazione, dall'importo riconosciuto alla controparte, i crediti derivantigli dalle prestazioni professionali effettuate, e costituitosi l'appellato il quale eccepiva l'infondatezza dell'impugnazione della quale chiedeva il rigetto, con sentenza 1.2-30.3.99 la Corte d'appello di Trieste rigettava l'appello condannando l'appellante alle maggior spese del grado.

*af*



Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Alessandro Beltrame sulla base di un unico articolato motivo, *illustrato da memoria.* -

Resiste con controricorso Antonio Splendore.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce il ricorrente nell'unico motivo di impugnazione illogicità ed insufficienza di motivazione e violazione di legge sotto vari profili:

1) La Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere pacifico, in linea di fatto, che la copia dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato all'ing. Ambrosio non contenesse l'indicazione della data della prima udienza.

Il giudice del merito, per pervenire a tale conclusione, aveva fatto ricorso ai criteri probatori previsti per i diritti sostanziali laddove al contrario, in omaggio ai principi che regolano le prove in ordine al contenuto degli atti processuali di parte, avrebbe dovuto fare esclusivo riferimento alle risultanze emergenti dall'atto medesimo, che nella specie non era stato ritualmente depositato in originale, senza ricorrere a fatti ed atti emessi o compiuti successivamente o al di fuori di quel processo, tra l'altro neppure correttamente valutati.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Splendore', written in a cursive style.



1b) Anche ammesso che la citazione in opposizione dovesse ritenersi nulla per la mancanza della data della prima udienza, tale nullità non avrebbe potuto esser dichiarata nè d'ufficio, nè ad istanza di parte in quanto l' [redacted], accettando il contraddittorio, aveva esplicitamente riconosciuto che il processo di opposizione a decreto ingiuntivo si era regolarmente instaurato, rinunciando quindi esplicitamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 157 cpc, ad opporre l'eventuale invalidità dell'atto.

La Corte triestina aveva quindi fondato il giudizio di responsabilità professionale di esso ricorrente sulla base di una falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 164-156-157 e 648 cpc.

2) Pur risolvendosi in una argomentazione "ad abundantiam", sfornita di rilevanza decisoria, era errata l'affermazione della Corte del merito secondo cui era imputabile a colpa del professionista, sotto la specie della violazione dei criteri di deontologia professionale, il non aver informato il cliente sugli sviluppi della vicenda processuale.

Vero era al contrario che lo Splendore aveva avuto in merito puntuali informazioni ed in ogni caso la

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



asserita mancata informazione non aveva prodotto alcun danno al predetto.

3) Censura il [redacted]: l'affermazione del giudice d'appello secondo cui era da escludersi che la prestazione professionale implicasse risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà tale da comportare la responsabilità del professionista ex art. 2236 cc solo per dolo o colpa grave, sul rilievo che, una volta verificatasi l'esecutività del decreto ingiuntivo, il processo poteva sortire soltanto un esito negativo.

Potendo infatti la colpa professionale dell'avvocato configurarsi soltanto qualora la tesi giuridica sostenuta sia palesemente erronea e tale da rivelare totale ignoranza della legge, la eventuale responsabilità di esso ricorrente avrebbe dovuto se mai essere ancorata alle questioni della mancata prova della assenza di data e della impossibilità comunque di una declaratoria di nullità della citazione, questioni non di univoca ed obbligata conclusione, tali da scriminarlo quanto meno sotto l'aspetto della colpa grave.

4) La Corte giuliana aveva violato l'art. 1227 cc avendo ritenuto riconoscibile un danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



diligenza attraverso l'esperimento dell'azione revocatoria per falsità delle prove.

Non avendo lo [redacted] commissionato all'Ambrosio l'incarico professionale dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, era assolutamente pacifico che la suindicata azione avrebbe avuto esito sicuramente ed assolutamente favorevole, non potendo non essere false le prove tutte portate a sostegno dell'instaurato procedimento monitorio.

Insufficiente ed illogica era pertanto la motivazione della Corte in ordine alla osservazione secondo cui sull'esito dell'esperimento dell'azione revocatoria non era possibile fare pronostici.

5) In ordine alla mancata citazione del teste in sede di prova delegata assumeva decisivo rilievo il fatto che tale omissione, posto che non vi era stata pronuncia di merito circa la debenza della somma, ma solo pronuncia in rito dichiarativa della nullità dell'atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, della irrevocabilità dell'opposto decreto ingiuntivo, non aveva avuto alcuna diretta influenza sull'esito della causa.

Risultavano pertanto violati dal giudice del gravame di merito i principi di diritto concernenti il rapporto di causalità tra condotta colposa ed evento

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



dannoso ed in particolare il disposto di cui all'art. 1223 cc secondo il quale il danno è risarcibile nella misura in cui sia conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento.

6)La Corte triestina aveva erroneamente disatteso la tesi che il conferimento del mandato in appello costituiva riconoscimento del fatto che lo Splendore aveva fatto proprie le argomentazioni tutte evidenziate da esso ricorrente nell'atto di gravame e, in buona sostanza, che il cliente aveva accettato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1665 cc, l'opera professionale attinente al primo grado del giudizio.

7)Il giudice d'appello aveva falsamente applicato l'art. 1460 cc nel dichiarare infondata l'eccezione di compensazione con il credito vantato da esso Beltrame a seguito dell'espletamento della propria attività professionale.

Invero, a parte la considerazione che l'imputazione di negligenza poteva eventualmente esser riferita al primo grado del giudizio e non alle prestazioni regolarmente svolte in sede di gravame, il principio "inadimplenti non est adimplendum" può valere soltanto per i contratti in cui la prestazione del creditore non sia stata adempiuta, mentre nel caso di

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



specie la prestazione contestata era già stata espletata e resa, ed in ogni caso il rifiuto di pagare la prestazione da parte dello Splendore era contrario alla buona fede, nessun danno essendo al predetto derivato dalla asserita negligenza, avendo esso ricorrente corrisposto al cliente, sia pur con riserva di ripetizione, tutte le somme dallo stesso sborsate all'Ambrosio.

Le doglianze non possono essere accolte.

1) Nel ribadire l'assunto del primo giudice secondo il quale era incontroverso che la copia dell'atto di citazione in opposizione notificata all'ing. Ernesto Ambrosio era priva dell'indicazione della data di comparizione dinanzi all'istruttore, ha affermato la Corte triestina che tale circostanza appariva inequivocabilmente provata:

a) dall'esibizione al giudice istruttore in primo grado (verbale di udienza del 15 aprile 1996) dell'"originale della copia notificata dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa, privo della data dell'udienza" prodotto anche in fotocopia, ed allegato al fascicolo dello Splendore;

b) dall'attestazione contenuta in tal senso nelle sentenze di primo e di secondo grado emesse nel



contesto del procedimento monitorio instaurato dall'Ambrosio, dalle quali risultava appunto che sia i giudici del Tribunale di Udine che quelli della Corte d'appello di Trieste, che nel corso di detta procedura avevano avuto modo di constatare "de visu" le allegazioni dei fascicoli di parte, avevano rilevato la carenza dell'indicazione della data nella copia notificata al ricorrente;

c) dalla mancata produzione da parte dell'avv.to Beltrame, sino al momento della redazione della sentenza d'appello, di un presunto originale dell'opposizione al decreto ingiuntivo, contenente detta indicazione;

d) dall'esplicita ammissione da parte dell'attuale ricorrente, contenuta nella lettera datata 19 dicembre 1985, inviata al "dominus" avv.to Albano, in merito all'omessa specificazione della prima udienza nella copia notificata dell'atto di citazione; ammissione di natura confessoria ex art. 2735 cc, in quanto rivolta ad un soggetto (ossia all'altro procuratore nominato) che in quel momento rappresentava lo Splendore ed il cui contenuto era ampiamente suffragato da altra corrispondenza allegata in atti.

Ve ne è quanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere, conformemente all'incensurabile in questa

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



sede apprezzamento di fatto del giudice del gravame di merito, basato su motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, per ritenere decisamente destituite di fondamento tutte le censure mosse dal Beltrame in ordine alla mancanza di prova relativamente all'omessa indicazione della data nella citazione notificata all'Ambrosio, apparendo in particolare del tutto fuor di luogo ogni disquisizione in merito a distinzione tra criteri probatori previsti per i diritti sostanziali e principi regolatori delle prove in ordine al contenuto degli atti processuali.

1b) La Corte giuliana ha affermato che evidentemente, come statuito all'esito del giudizio di secondo grado relativo all'opposizione, la costituzione in prime cure dell' [redacted] (peraltro effettuata al solo scopo di evidenziare la suddetta irregolarità) aveva sanato la nullità della citazione ex art. 164 comma secondo cpc nella formulazione precedente alla "novella", ma soltanto con effetto "ex nunc" ossia con salvezza dei diritti anteriormente quesiti. Il decreto ingiuntivo era pertanto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc, a causa del decorso del termine di opposizione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. M.' or similar, written in a cursive style.



Contrariamente, quindi, all'assunto del [redacted]: la richiesta dell'Ambrosio di declaratoria della esecutività del decreto non implicava la rinuncia a far valere la nullità dell'atto di citazione, ma anzi rientrava nel novero delle facoltà riconosciutegli dal disposto di cui all'art. 647 cpc.

Ha puntualizzato la Corte distrettuale che pur non rientrando la prestazione professionale dell'avvocato nell'ambito delle obbligazioni c.d. di risultato, la condotta del professionista non appariva sicuramente rispondente ai canoni della diligenza media del buon padre di famiglia, canoni ai quali il predetto doveva improntare la sua azione. Con tale omissione l'attuale ricorrente aveva infatti definitivamente pregiudicato l'esito della causa instaurata dal suo assistito, il quale, nell'ambito del giudizio di opposizione, sotto il profilo dell'onere probatorio, assumeva la veste di convenuto, atteso che incombeva invece sull'opposto l'onere di dimostrare l'effettivo espletamento della prestazione professionale dedotta in giudizio.

Invece in tal guisa l'Ambrosio aveva beneficiato della nullità della citazione introduttiva sottraendosi a tale onere probatorio e limitandosi sostanzialmente ad eccepire in via preliminare "il passaggio in giudicato" del decreto ingiuntivo



opposto;eccezione che,atteso il chiaro disposto dell'art 647 cpc,doveva necessariamente essere accolta dai giudici di primo e di secondo grado,con evidente sostanziale inutilità di tutto il prosieguo del giudizio.

Trattasi,come ognuno vede, di considerazioni, sorrette da motivazione del tutto adeguata e del pari insindacabile in questa sede ,con cui la Corte territoriale, correttamente applicando le norme processuali che si assumono violate, ha esattamente fondato la responsabilità professionale del Beltrame sul presupposto della nullità del giudizio di opposizione cui il professionista con la sua condotta negligente aveva dato luogo.

2)Il giudice d'appello,ad ulteriore evidenziazione della colpa del professionista,ha precisato come,in base a criteri cristallini di deontologia professionale,sarebbe stato necessario informare il cliente degli sviluppi della vicenda processuale,dallo stesso verosimilmente non percepiti nella loro reale entità (per tale motivo l'ulteriore conferimento del mandato al difensore per l'appello non implicava accettazione ed acquiescenza) e quindi renderlo edotto anche della irrimediabilità di quanto verificatosi,affinchè lo Splendore assumesse

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', written in a cursive style.



consapevolezza della situazione, e potesse concretamente operare delle scelte.

Anche tale ulteriore specificazione della responsabilità professionale del ricorrente si appalesa congruamente motivata e minimamente scalfita dalle contrarie argomentazioni del Beltrame che non spiegano sufficientemente l'asserita puntuale informativa al cliente nè, soprattutto, la non dannosità per il medesimo della mancata informazione.

3) Ha escluso il giudice del gravame di merito che la prestazione professionale esplicita dall'attuale ricorrente implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tali da comportare la responsabilità del professionista ex art. 2236 cc solo per dolo o colpa grave; infatti una volta verificatasi l'esecutività del decreto ingiuntivo il processo poteva sortire soltanto un esito negativo.

Poichè la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, secondo la locuzione della citata norma del codice civile, è da intendere nel senso che l'impegno intellettuale richiesto da tale caso sia superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto non

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



ricorresse nel caso di specie quel "quid pluris" comportante una attenuazione della normale responsabilità, la cui dimostrazione, per costante giurisprudenza di legittimità, incomberebbe del resto al professionista (tra le tante Cass. n.3389/88, n.8218/90).

4) Non sussistono la dedotta violazione dell'art. 1227 cc, nè insufficienza ed illogicità di motivazione sul punto giacchè la Corte triestina, nel disattendere l'assunto del [redacted] in questa sede riproposto, secondo il quale la proposizione dell'impugnazione per revocazione (per dolo dell'ingegner Ambrosio e falsità delle prove dedotte in causa) avrebbe comportato per lo Splendore "l'inesistenza di alcun danno risarcibile", ha convincentemente ed incensurabilmente in questa sede affermato che l'esperibilità di un tale rimedio, sul cui esito peraltro non era possibile fare pronostici, in realtà non elideva comunque il rapporto eziologico diretto sussistente tra la condotta colposa del professionista ed i danni patiti dal suo cliente, il quale, a causa della definitività del decreto ingiuntivo dovuta alla negligenza del professionista, aveva comunque dovuto già sborsare delle somme in favore del suo contraddittore.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located on the right side of the page.



E del resto a tale seconda proposizione, pur riportata a pag. 18 del ricorso (punto b, righe da 3 a 6) il Beltrame non ha mosso contestazione alcuna, limitandosi a "focalizzare" la doglianza sulla "insufficienza ed illogicità di motivazione in ordine alla osservazione secondo cui sull'esito del'esperimento dell'azione revocatoria non e(ra) possibile fare pronostici".

5) Con motivazione adeguata ed immune da vizi logici come da errori di diritto la Corte distrettuale, condividendo pienamente in punto "mancata citazione del teste in sede di prova delegata", le argomentazioni del primo giudice, ha puntualizzato:

Anche l'eventuale delega ad un procuratore del luogo per l'assistenza all'assunzione della prova (da eseguirsi fuori della circoscrizione del Tribunale di Udine, ossia la Pretura di Lonigo) non esimeva da responsabilità il delegante avv.to Beltrame, il quale, ai sensi dell'art. 108 disp. att. cpc, aveva l'onere della citazione del teste (potendo delegare soltanto l'assistenza all'assunzione).

In ogni caso l'attuale ricorrente era responsabile ai sensi dell'art. 1228 cc (disposizione applicabile al caso di specie) atteso che il debitore, il quale si

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



avvalga nell'adempimento della prestazione, dell'opera di terzi, "risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro".

Proprio la natura di obbligazione di mezzi (e non di risultato) della prestazione professionale dell'avvocato, implicava che non occorresse l'ulteriore dimostrazione del sicuro esito positivo della controversia a seguito dell'espletamento della suddetta attività istruttoria. Infatti, essendo oggetto della prestazione dell'avvocato l'adempimento del proprio mandato con diligenza, sicuramente la mancata citazione del teste in una prova delegata (comportante un ulteriore protrarsi della controversia), unitamente alla mancata indicazione della data di comparizione nell'opposizione al decreto ingiuntivo, integravano, nella loro valutazione complessiva, un comportamento improntato a scarsa diligenza e pertanto sanzionabile sotto il profilo risarcitorio.

Non sussiste pertanto la violazione dei principi di diritto richiamati dal ricorrente ed in particolare quella dell'art. 1223 cc.

6) Come già enunciato in occasione della disamina del punto 2) il giudice del gravame di merito ha ricavato dalla mancata informativa al cliente, da parte del



professionista, degli sviluppi della vicenda processuale, (per tale motivo dallo Splendore verosimilmente non percepiti nella loro reale entità), il convincimento che l'ulteriore conferimento del mandato al difensore per l'appello non implicasse accettazione ed acquiescenza.

Non si è configurata, pertanto, come sostiene il ricorrente, quella "inequivocabile ipotesi di accettazione, ex art. 1665 cc, dell'opera professionale" dal predetto prestata in primo grado, con conseguente inammissibilità per il cliente di ogni rivendicazione in ordine alla perfetta esecuzione da parte del difensore della di lui opera professionale.

7) L'eccezione di compensazione tra l'importo riconosciuto allo Splendore a titolo di risarcimento danni e gli asseriti crediti del Beltrame per le prestazioni professionali eseguite, ritualmente formulata per la prima volta nel giudizio d'appello, non soggiacendo alla preclusione stabilita dall'art. 345 cpc (Cass. n.5377/88, n.8007/97, n.8663/2001), è stata disattesa dalla Corte giuliana sul rilievo che l'inadempimento attribuito al difensore implicava che nessun corrispettivo poteva essergli riconosciuto come



conseguenza del suo illecito contrattuale ("inadimplenti non est adimplendum").

Osserva il Collegio ,conformemente a copiosa giurisprudenza di legittimità (tra le tante v. Cass.n.8033/93,n.3879/96,n.6812/98) che il professionista, nella prestazione d'opera intellettuale (comunque si valuti l'obbligazione dallo stesso assunta,come di "risultato" o di "mezzi") è obbligato ,a norma dell'art. 1176 cc,ad usare,nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attività,la diligenza del buon padre di famiglia,con la conseguenza che egli risponde anche per la colpa lieve (solo per dolo o colpa grave,come sopra siè visto,a norma del'art. 2236 cc, nel caso che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà).

Nella corretta applicazione di tali principi, pertanto, la Corte d'appello,accertata la non rispondenza della condotta professionale del Beltrame ai canoni della diligenza media del buon padre di famiglia,ha ritenuto che la inosservanza della diligenza professionale comportasse la perdita del diritto al compenso,in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cc.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [redacted], delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 65,00 oltre ad euro 1033,00 per onorari.

Roma 6 febbraio 2002.

*[Handwritten signature]*

*Alfredo Meritieri et.*


*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE C1  
*Paolo Talarico*  
*Talarico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma 23 APR. 2002  
IL CANCELLIERE C1  
*Talarico*

109T	123,51
456T	68,98
TOT.	192,09

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2  
Registrato in data 4 NOV. 2002 Serie  
di n. 46208 versato € 131,09  
(euro) *CENTONNANTINO* / 09



p. Il Dirigente Area Servizi  
(Dott. ...)  
Il Responsabile Servizio ...

*[Handwritten signature]*